



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA PROROGA DEL REGIME AGEVOLATIVO PER I LAVORATORI RIMPATRIATI PRIMA DEL 30 APRILE 2019 SPETTA ANCHE IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE AIRE

- Sentenza del 17/10/2025, n. 2313 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Giordano
- Rel. Giordano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Iscrizione all'AIRE - Mancanza - Rimpatriati *ante* 30/4/2019 - Regime
agevolativo - Proroga - Spettanza

Massima

In tema di regime agevolativo per i lavoratori rimpatriati, la mancata iscrizione all'AIRE non preclude la proroga del beneficio per i soggetti rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, potendo tale adempimento formale essere sostituito dalla prova dell'effettiva residenza all'estero, per motivi di studio o di lavoro, anteriormente al rientro. (In motivazione la Corte ha precisato che il diniego del beneficio fiscale è legittimo solo in presenza di una carenza dei requisiti sostanziali, non potendo la mancanza di formalità, quale l'iscrizione all'AIRE, determinare di per sé la perdita del diritto all'agevolazione).

Rif. Normativi

- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 5, comma 2 *bis*
- L. 28 giugno 2019, n. 58

Correlate

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

Anno pubb.

- 2025